

## **Disegno di legge**

Modificazioni dell'articolo 1 bis 3 della legge provinciale Ip 6 marzo 1998, n. 4 "Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7."

## **Relazione accompagnatoria**

L'articolo 1 bis 3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 "Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7" stabilisce le disposizioni attuative dell'articolo 6 della direttiva 2001/77/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, concernente le procedure amministrative applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

L'articolo 6 della direttiva 2001/77/CE stabilisce che gli Stati membri o gli organismi competenti designati dagli Stati membri valutino il quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure di autorizzazione o delle altre procedure applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili allo scopo di ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo, garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

Il comma 3 dell'articolo 1 bis 3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 prevede disposizioni per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - ivi compresi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi - nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti diverse da quelle previste per gli impianti di teleriscaldamento alimentati prevalentemente a biomassa.

In relazione agli impianti di produzione di energia elettrica la Giunta provinciale, su richiesta dei soggetti interessati, può dichiarare la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei progetti che abbiano ottenuto tutte le relative autorizzazioni, mentre per gli impianti di teleriscaldamento alimentati prevalentemente a biomassa la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità può avvenire solamente se vengono proposti da enti locali o da amministrazioni pubbliche, o da società a prevalente partecipazione pubblica, e a condizione che il comune territorialmente interessato riconosca la sussistenza di un interesse pubblico connesso allo sviluppo sostenibile della comunità locale.

Si tratta di condizioni differenti per impianti che, pur adottando tecnologie completamente diverse, concettualmente perseguono lo stesso obiettivo: produrre energia riducendo al minimo l'impatto ambientale in termini di inquinamento ed utilizzo delle risorse.

Considerando però che l'impatto sull'ambiente di una centrale idroelettrica, con le opere ed infrastrutture connesse, non è necessariamente minore di quello di un impianto di teleriscaldamento alimentato a biomassa, non si vede il motivo di prevedere per la prima un percorso amministrativo realizzativo più favorevole rispetto al secondo.

A suggerire la limitazione delle possibilità di dichiarazione di pubblica utilità e le conseguenti possibilità di azioni espropriative a carico di terzi, dovrebbe essere anche il fatto che quasi cinque anni fa, nel giugno 2011, ventisei milioni di italiani votarono sì in un referendum con il quale si stabiliva che l'acqua deve essere pubblica. Il risultato referendario, pur essendo oggi in parte messo in discussione, o meglio interpretato in maniera non restrittiva, rimane comunque una affermazione chiara che i cittadini hanno dato al legislatore: l'indicazione di considerare l'utilizzo dell'acqua per scopi privati con prudenza, assicurando sempre la massima attenzione agli interessi pubblici e all'equilibrio idrico ambientale.

Con il presente disegno di legge si intende quindi porre sullo stesso piano opere che comunque devono seguire in iter amministrativo e autorizzativo simile, prevedendo, nell'interesse dei cittadini e degli enti locali, che anche la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei progetti concernenti la realizzazione e l'esercizio di derivazioni a scopo idroelettrico possa avvenire, come per le centrali a biomassa, solo se i progetti sono proposti da enti locali o da amministrazioni pubbliche, oppure da società a prevalente partecipazione pubblica, e purché il comune territorialmente interessato riconosca la sussistenza di un interesse pubblico connesso allo sviluppo sostenibile della comunità locale.

### **Articolato**

Il disegno di legge si compone di un unico articolo modificativo dell'articolo 1 bis 3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 "Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7"

*cons. Alessio Manica*

*cons. Violetta Plotegher*

Trento, 5 aprile 2016